

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: STEFANO)

Roma, 27 ottobre 2020

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 125 del 2020, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per la continuità operativa del sistema di allerta Covid e l'interoperabilità europea dell'applicazione "Immuni", nonché ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 14 ottobre 2020;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.31, 1.37, 3.0.22,

esprime per quanto di competenza parere non ostantivo, con le seguenti osservazioni:

- gli emendamenti 1.31 e 3.0.22 introducono la possibilità che gli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Fondo centrale di garanzia PMI), possano essere concessi anche alle microimprese e piccole imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, in linea con quanto stabilito nella Comunicazione del 29 giugno 2020 C(2020) 4509, con cui la Commissione europea ha adottato una terza modifica del *Temporary Framework* in materia di aiuti di Stato, estendendo il sostegno pubblico a tutte le micro imprese e piccole imprese, anche se già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

- l'emendamento 1.37 si riferisce alla sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*). In particolare, alla lettera *e-bis*) dell'articolo 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019, introdotta dall'emendamento, che consente alle autorità di vigilanza di derogare o disapplicare i loro regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, dovrebbero essere aggiunte le parole «*nel rispetto della normativa dell'Unione europea*» e dei principi costituzionali.

Allo stesso modo, al nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'emendamento, che prevede che l'autorizzazione alla sperimentazione possa comportare la deroga o disapplicazione dei regolamenti, orientamenti di vigilanza, atti di carattere generale, dovrebbe essere espunta la parola «*inderogabile*» riferita al rispetto della normativa dell'Unione europea, non essendo questa suscettibile di essere distinta in «*normativa derogabile*» e «*normativa inderogabile*».

Dario Stefano

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E